

legislazione e nella prassi sopra richiamate, rispetto al mandato all'estero (consentendo il raggiungimento dei complessivi nove anni) e sia, soprattutto, nel fatto che il comando presso le Scuole Europee è sì di nove anni complessivi, ma scomposti in uno o due anni di prova, più tre anni di distacco, prorogabili per ulteriori 4 anni (che sono gli anni di distacco richiesti dalla ricorrente);

ritenuto che non si pongono esigenze di bilancio posto che la ricorrente è insegnante di ruolo e, la differenza stipendiale sul trattamento metropolitano comunque spettante, sarebbe a carico degli organismi europei sopranazionali;

ritenuto che è sussistente pure il periculum dato che i termini scadono l'1 settembre del 2011 e, nell'attesa del giudizio di merito, sarebbe, sicuramente, compromesso il diritto della ricorrente altrimenti costretta ad accettare altro eventuale diverso incarico per non incorrere nella cancellazione dalle graduatorie con definitiva compromissione della sua professionalità;

ritenuto di non doversi pronunciare sulle spese in quanto il presente provvedimento cautelare è emesso in corso di causa

p.q.m.

dichiara il diritto di [redacted] ad essere nominata a prestare il servizio all'estero presso la Scuola Europea per il periodo di quattro anni scolastici;

ordina alla Amministrazione di destinare all'estero la ricorrente presso la scuola Europea a far data dall'1.9.2011 secondo la sua posizione in graduatoria.

Gela il 21.7.2011

TRIBUNALE GIUDICE UNICO
DI GELA

Depositato in Cancelleria

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
[signature]

Il Giudice

dott. Alessandro Laurino

[signature]